

Il testo del Decreto legge 13/2017 titolato “*Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale*”, attestando una significativa e preoccupante compressione dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo, sollecita un'immediata presa di posizione da parte dell'Organismo Congressuale Forense.

L'atto normativo, motivato unicamente da contenimento della spesa ed esigenze di efficientismi conseguenti a istanze di sicurezza sociale, nella ormai nota consuetudine delle legislazioni di emergenza, si pone, nel suo intero impianto, come un esiziale inequivoco segnale di politica giudiziaria verso un arretramento deciso alla tutela dei diritti fondamentali della persona e alle garanzie del diritto di difesa.

Pregiudizi oggettivi all'irrinunciabile e fondamentale principio del contraddittorio. Sia nella fase istruttoria amministrativa sia nell'eventuale fase giudiziale relativa all'impugnazione del rigetto.

Abolizione del grado d'appello per questo genere di controversie che, pur sempre, hanno a oggetto, diritti fondamentali.

Così, ancora, riproposizione di **centri di concentrazione** per soggetti in attesa di espulsione attinti da un giudizio sommario di pericolosità sociale.

Rispetto a tale scenario, è imprescindibile richiamare la cornice normativa alla quale il nostro legislatore non può sottrarsi. **Principi irrinunciabili che la nostra Costituzione pone come paradigmi non negoziabili: art. 2, art. 3, art. 10, art. 13, art. 24, art. 111.**

A ciò si aggiunga come, nel dettaglio, la Direttiva Procedure e la Direttiva Qualifiche che informano il T.U. sull'Immigrazione, punti fermi della giurisprudenza sovranazionale e nazionale, impongano un'audizione dell'interessato conforme ai principi della cooperazione istruttoria e dell'onere della prova attenuato.

Il principio della cooperazione istruttoria prevede che il Giudice e, prima ancora, l'intervistatore, in sede di commissione territoriale, cooperino attivamente con il richiedente, ricercando insieme allo stesso le reali motivazioni della domanda (anche quelle tenute riservate per i timori ambientali e psicologici dell'audito/richiedente) nonché i riscontri fattuali, logici e storici che avvalorino la credibilità e logicità del racconto operato dall'audito/richiedente.

Al contempo, il principio **dell'attenuazione dell'onere probatorio** impone di considerare la coerenza, la logicità e riscontrabilità del racconto tenendo conto di ogni circostanza ritenuta utile (*in questo senso la Suprema Corte ha sancito l'obbligo nelle sentenze di citare le c.d. COI – Country of Origin Information – Cass. 7 aprile 2015 n. 7333*)

Orbene, il D.L. 13/2017 anche con riferimento ai due menzionati principi fra loro intimamente e funzionalmente legati, si palesa come del tutto eccentrico. Invero:

a) **Il rito camerale e l'udienza solo eventuale** sono misure inaccettabili in questo genere di controversie, in contrasto (per quanto attiene le Direttive citate) con gli artt. 111 e 117 della Costituzione e con l'art. 6 della CEDU.

La Suprema Corte in una recente pronuncia (Sez. VI, ord. 10.1.2017 n. 395) ha precisato come il principio di pubblicità dell'udienza abbia rilevanza costituzionale – in quanto connaturato ad un ordinamento democratico e previsto, tra gli altri strumenti internazionali (appunto dall'art. 6 CEDU) e che tale principio può essere derogato nel giudizio di cassazione (*previsto anch'esso camerale dal D.L. in esame*), in ragione della conformazione complessiva del procedimento, che non può non tener conto della pubblicità del giudizio assicurata sia in prima che in seconda istanza.

b) **La videoregistrazione dell'audizione innanzi alla Commissione Territoriale, non può sostituire l'esame diretto e l'udienza innanzi al giudice.**

In primo luogo, nell'audizione avanti alla Commissione (si ricorda, Organo amministrativo e non giurisdizionale) la presenza dell'avvocato è puramente eventuale e, qualora presente, potrà solo formulare la domanda finale e chiedere siano verbalizzate eventuali proprie dichiarazioni senza, però, poter incidere sullo svolgimento dell'udienza.

Non di secondario rilievo è, peraltro, la circostanza che in Commissione non esista alcuna garanzia circa le modalità di traduzione affidate a interpreti non di sua fiducia o che, magari, come spesso accade, conoscono lingue e/o dialetti solo simili, con la conseguenza di non poter in alcun modo garantire una fedele – perciò autentica – traduzione di un segmento istruttorio di primissima rilevanza per una corretta valutazione delle ragioni a fondamento della richiesta.

Vi è, poi, da considerare come, in alcuni casi "sensibili" (*omosessuali perseguitati, casi di matrimonio forzato, mutilazioni genitali, vittime di violenza sessuale*), la videoregistrazione se da un lato può porsi come autenticamente "invasiva" della dignità del dichiarante, da altro lato, può inibire il soggetto che, già provato psicologicamente da quanto accaduto, si trova in un delicato momento nel quale sarà decisa la propria esistenza.

Si consideri, inoltre, come, nell'esperienza diffusa di chi si occupa di questo tipo di casi, la dichiarazione del **vero** motivo della richiesta di protezione internazionale spesso non sia immediatamente espressa dal ricorrente, tuttavia è fatto obbligo al Giudice e all'Intervistatore di porre in essere tutti gli strumenti per mettere a proprio agio i richiedenti e metterli nella condizione di esplicitare le ragioni della domanda anche se non immediatamente dichiarate.

Con l'applicazione del D.L. in questione, la Commissione Territoriale muta la sua essenza assumendo di fatto, in modo surrettizio, il ruolo di Giudice di prima istanza. E ciò senza il diritto ad una assistenza obbligatoria tecnica e in pregiudizio dei minimi coefficienti costitutivi del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio.

La Commissione Territoriale, organo amministrativo presieduto da un viceprefetto o – più spesso – da un funzionario dipendente del Ministero dell'Interno, è elevata a una sorta di Tribunale Speciale di prima istanza con l'ulteriore anomalia del poter essere assunti i suoi atti istruttori nel giudizio innanzi al Giudice civile.

La formulazione del D.L. 13/2017 costituisce, pertanto, una piena e grave violazione dei già ricordati principi della cooperazione istruttoria e dell' onere della prova attenuato; la violazione di tali principi previsti dalla Direttiva Procedure importa un insanabile contrasto con gli artt. 24 e 117 della Costituzione Italiana.

La concentrazione di questi procedimenti, poi, in pochi Tribunali, secondo un criterio “speciale”, senza la previsione di un correlato aumento della pianta organica, determinerà inefficienze e disservizi che si trasfonderanno in modo obiettivo in una denegata giustizia.

Nel contempo, sono soppresse le vere sezioni specializzate in questa materia, quelle che, sino ad oggi, hanno prodotto virtuosa giurisprudenza in materia, come quella di Genova, di Caltanissetta e di Lecce. Quelle Sezioni che hanno prodotto una giurisprudenza tra le più qualificate, il cui lavoro ed esperienza andrebbero irrimediabilmente perse.

Ulteriore profilo di incostituzionalità del Decreto Legge attiene all'ormai nota questione dell'assenza di ragioni di urgenza. Le disposizioni entrerebbero in vigore solo dopo 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto con ciò palesando – in re ipsa – l'assenza del presupposto legittimante la legiferazione per decreto per palese violazione degli artt. 2, 3, 24, 77, 111, 117 della Costituzione.

L'organismo Congressuale Forense nell'evidenziare i gravi profili di incostituzionalità dell'intero testo, auspica, pertanto, che quantomeno la “parte processual-procedurale” del Decreto sia stralciata e che, considerata la ferma presa di posizione di tutte le Associazioni forensi, dell' AMN e delle principali organizzazioni umanitarie le stesse, prima di procedere ad una nuova formulazione del testo siano invitate ed ascoltate in Commissione.